

**Legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 (BUR n. 33/2000)  
(Abrogata)**

**INTERVENTI PER IL RESTAURO DELLE SUPERFICI ESTERNE  
AFFRESCATE, DIPINTE E DECORATE (1)**

**[Art. 1 - Finalità.**

*1. In armonia con le norme in materia d'edilizia culturale, la Regione del Veneto sostiene, mediante contributi in conto capitale, interventi sul proprio territorio volti alla conservazione, manutenzione programmata, restauro e valorizzazione delle superfici esterne in qualunque modo decorate e aventi rilievo storico - artistico su edifici di proprietà non statale e soggetti al vincolo di tutela secondo le vigenti leggi.*

**Art. 2 - Modalità d'attuazione.**

*1. Per la realizzazione degli interventi la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti proprietari, i criteri per la ripartizione, avuta attenzione alla programmazione statale in materia, nonché la percentuale di contributo concedibile che comunque non deve essere inferiore al trenta per cento della spesa ammissibile.*

*2. La Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 1 stabilisce il limite massimo del reddito per l'ammissione al contributo.*

*3. Nella definizione dei criteri di priorità la Giunta regionale, in relazione al bene, tiene conto dell'importanza storico artistica, dell'esposizione a rischio e dello stato di conservazione.*

*4. Tra i soggetti privati sono comunque privilegiati quelli a più basso reddito del nucleo familiare, purché diano adeguate garanzie per la realizzazione dell'intervento.*

*5. Nella definizione dei criteri di priorità può essere data precedenza al finanziamento dei soggetti residenti in comuni dotati di regolamento di manutenzione, ristrutturazione e risanamento delle superfici murarie che interessi la percezione cromatica e decorativa delle unità edilizie.*

**Art. 3 - Qualità dei progetti e sistema informativo.**

1. I progetti di intervento devono essere autorizzati dalle competenti soprintendenze.

2. I proprietari del bene devono garantire la qualità degli interventi e l'uso di tecniche e metodologie adeguate, nonché l'utilizzo di personale qualificato.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono altresì tenuti a consentire l'utilizzo dei dati ed immagini relativi agli interventi per l'inserimento nel sistema informativo regionale ai fini della catalogazione e della valorizzazione.

**Art. 4 - Norma transitoria.**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le modalità di attuazione di cui all'articolo 2.

**Art. 5 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1.000 milioni per l'anno 2000, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese di investimento", partita n. 15, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70252 denominato "Interventi per il restauro di superfici esterne affrescate, dipinte e decorate" con lo stanziamento di lire 1000 milioni in termini di competenza e di cassa. ]

1 () La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall'articolo dall'art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".